

N. 01474/2009 REG.SEN.

N. 00216/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 216 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: A.M.I. Automatismi Manutenzione Impianti S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini, Claudio De Portu, Stefania Simonini e Luigi P. Murciano, con domicilio eletto presso Vittorio Fidolini in Firenze, via N. Bixio n. 2, in prosiegua indicata, per brevità, anche solo come "AMI";

contro

S.A.T. Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40, in prosiegua indicata, per brevità, anche come "SAT";

nei confronti di

Impresa I.G. Group S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Fanara, con domicilio eletto presso Marinella Baschiera in Firenze, via V. Alfieri n. 19, in prosiegua indicata, per brevità, anche come "IG";

per l'annullamento

- degli atti e delle operazioni della gara indetta dalla S.A.T. Società Aeroporto Toscano S.p.a. per "l'adeguamento infrastrutturale civile ed impiantisco, finalizzato all'apertura al traffico aereo civile, commerciale e notturno della pista di volo RWY04L/22R presso l'Aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa san Giusto", nella parte in cui si è pervenuti alla determinazione di esclusione per anomalia della ricorrente e di aggiudicazione nei confronti dell'Impresa odierna controinteressata;
- del verbale di verifica dell'anomalia del 23.12.2008;
- del verbale di gara del 7.1.2009 in cui, in esito all'attivazione del procedimento per presunta anomalia dell'offerta della ricorrente, la Commissione ha ritenuto di disporre l'esclusione dell'odierna impresa A.M.I e disposto l'aggiudicazione provvisoria a favore della I.G. Group;;
- della comunicazione da parte del RUP di tale esclusione, d.d. 7.1.2009;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, connessi e conseguenti, ivi inclusi gli eventuali e sconosciuti verbali di gara, nonché dello sconosciuto provvedimento di aggiudicazione (se e in quanto intervenuto), come di ogni altro atto della procedura di gara eventualmente intervenuto, ivi compreso il contratto ove stipulato;

e quindi per l'accertamento

- del diritto del ricorrente all'aggiudicazione;

nonché per la condanna

della Stazione Appaltante a risarcire in forma specifica, e quindi ad aggiudicare la gara alla ricorrente o, in subordine, a risarcire per l'equivalente il danno subito dalla stessa»;

VISTI i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale in data 7 aprile 2009 per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 3.02.2009, di estremi e contenuto sconosciuti e mai comunicato,

- del verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori del 16.02.2009;

- del contratto stipulato il 16.02.2009;

- del verbale di consegna dei lavori del 16.02.2009;

VISTO il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S.A.T. Societa' Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Impresa I.G. Group S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/07/2009 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con bando di gara del 24.10.2008, la SAT ha indetto una pubblico incanto per l'affidamento dei lavori inerenti "l'adeguamento infrastrutturale civile ed impiantisco, finalizzato all'apertura al traffico aereo civile, commerciale e notturno della pista di volo RWY04L/22R presso l'Aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa san Giusto", per un importo complessivo a base d'asta di €2.445.852,85, da aggiudicare – giusta in punto IV.2.1) del bando di gara - con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Sempre il punto IV.2.1) del bando prescriveva che la stazione appaltante avrebbe proceduto alla verifica dell'anomalia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Il "disciplinare di gara" disponeva che la busta n. 2 – offerta economica dovesse contenere 1. la lista delle forniture e lavorazioni previste per l'esecuzione dell'opera; 2. una breve relazione con le giustificazioni di cui all'art. 86, comma 5 e 87, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006 relative alle voci di prezzo che concorrevano a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

L'AMI ha presentato la propria offerta datata 6 novembre 2008 e con nota datata 21.11.2008, prot. TD010-GARA_08/242U, la SAT ha comunicato alla ricorrente che essa era risultata prima in graduatoria con un ribasso offerto del 26,01% ma che, trattandosi di offerta anormalmente bassa, era invitata a presentare le giustificazioni dei prezzi offerti entro e non oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della predetta nota.

Con nota datata 1.12.2008 l'AMI ha trasmesso alla SAT le richieste giustificazioni, oltre che ulteriori documenti.

Con nota datata 4.12.2008 la SAT ha invitato l'AMI a produrre ulteriori elementi conoscitivi entro il termine del 15.12.2008 chiedendo la produzione di una relazione integrativa - corredata da relativa documentazione giustificativa – contenente, tra l'altro, informazioni relative ai preventivi redatti dalle imprese terze delle quali intendeva avvalersi per i subappalti o per le forniture e noli relativi a tutte le lavorazioni analizzate; in particolare la SAT ha chiesto se fossero stati attivati con dette imprese precontratti – ovvero impegni formali – tali da garantire l'invariabilità dei prezzi per il periodo di esecuzione del contratto e da assicurare il rispetto di quanto dichiarato in detti preventivi.

Con nota datata 12.12.2008, l'AMI ha trasmesso la relazione integrativa giustificativa cui era

allegata – tra l'altro – l'offerta formulata dalla Ditta Biagi, corredata di analisi e giustificazione dei prezzi.

Con nota datata 18.12.2008, la SAT ha convocato i legali rappresentanti, ovvero soggetti muniti di idonea delega, per il giorno 23.12.2008 al fine di valutare adeguatamente in contraddittorio i documenti giustificativi richiesti al fine di comprovare l'affidabilità dell'offerta presentata. Il 23.12.2008 si teneva il predetto incontro del quale veniva redatto un "verbale contraddittorio di verifica dell'anomalia" nel quale – tra l'altro – l'AMI dichiarava che su tutte le voci di prezzo erano state stimate una percentuale per spese generali pari al 15% ed una percentuale di utili del 10%. Inoltre, l'AMI dichiarava che intendeva subappaltare lavori alla ditta Biagi, nei limiti previsti dalla normativa.

Con nota datata 24.12.2008, la ricorrente ha prodotto ulteriori documentazioni giustificative.

Con nota del 7.1.2009, la SAT ha comunicato all'AMI di ritenere la giustificazioni fornite per iscritto ed oralmente "inadeguate ed insufficienti" a dimostrare la congruità e remuneratività dell'offerta e di aver disposto l'esclusione dell'AMI dalla gara.

Con nota datata 8.01.2009 l'AMI ha contestato la fondatezza del provvedimento di esclusione assumendo che lo stesso non tenesse conto della particolare condizione nella quale essa si trovava ad operare, nonché delle condizioni del mercato di riferimento, per cui invitava la SAT a revocare il provvedimento, preannunciando – in difetto – l'attivazione dei mezzi di tutela in sede giurisdizionale civile, penale ed amministrativa.

Con nota datata 13.01.2009 la SAT ha confermato il provvedimento di esclusione, ribadendo che le giustificazioni fornite dovevano ritenersi inadeguate ed insufficienti a dimostrare la congruità e remuneratività dell'offerta. La resistente, nel richiamare la genericità delle motivazioni addotte nella nota del giorno 8.01.2009, ha ribadito che non sussistevano le condizioni per poter revocare la disposizione di esclusione dalla gara.

2. Con ricorso datato 3.02.2009, l'AMI ha impugnato i provvedimenti innanzi indicati formulando due motivi di ricorso con il primo dei quali ha lamentato la "violazione dei criteri per la valutazione delle offerte anomale, violazione dei principi che presiedono al regolare svolgimento di tale valutazione desumibili dagli artt. 87 e ss. D. Lgs. n. 163/2006 eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, contraddittorietà ed illogicità della ragioni poste a fondamento del giudizio di anomalia – difetto di motivazione".

Con il primo motivo di ricorso, l'AMI ha sostanzialmente riepilogato le principali circostanze di fatto che hanno caratterizzato la vicenda oggetto del presente procedimento ed ha sottolineato che – come risulta dal verbale del 7.01.2009 – la Commissione di gara ha ritenuto che "le analisi dei prezzi sono sottostimate nella previsione della mano d'opera (sia in quantità che per qualità e specializzazione) nei quantitativi dei materiali oltreché nell'utilizzo di mezzi e attrezzature";

"che l'AMI non ha fornito per le opere civili i preventivi di fornitura di materiale franco cantiere a giustificazione dei prezzi indicati nell'analisi";

che "l'analisi dei prezzi fornita dall'impresa indicata come futura subappaltatrice riporta prezzi pari a quelli offerti dall'AMI in sede di gara e, quindi, non contempla le spese generali e l'utile dell'appaltatore pari rispettivamente al 15% e al 10%", valutazioni queste che hanno portato la Commissione a concludere che l'offerta prodotta dalla ricorrente non risultava congrua e coerente con i reali prezzi di mercato tali da fornire garanzie di buona esecuzione dell'appalto.

Secondo l'AMI il giudizio di anomalia non troverebbe alcun serio e reale conforto nei documenti e non terrebbe conto di circostanziate argomentazioni svolte nel contraddittorio, deducendo – in relazione alle singole motivazioni giustificative dell'esclusione disposta dalla SAT – che la legge non prescriva la prestazione di un quantitativo minimo di mano d'opera, lasciando alle imprese ampia discrezionalità nella formulazione dell'offerta; che le spese di trasporto non sarebbero affatto state sottovalutate, poiché i prezzi dei fornitori sarebbero stati "franco cantiere", per cui già

comprensivi di dette spese; che, in relazione alle osservazioni circa l'utile e le spese generali, la subappaltatrice ditta Biagi avrebbe praticato un ribasso del 18%, percentuale che rappresenta il totale di utile e spese generali che essa AMI avrebbe percepito in relazione ai lavori dati in subappalto, mentre il residuo 8,5% - derivante da 26,5% - 18% - costituirebbe il totale di spese generali ed utili della ditta Biagi. Inoltre, l'AMI ha sottolineato la presenza di condizioni particolarmente favorevoli e che i costi dei mezzi sarebbero stati comprensivi di operatore, poiché si trattava di noli a caldo – ossia con operatore – per cui la mano d'opera non sarebbe stata affatto sottostimata.

Con il secondo motivo di ricorso, l'AMI ha lamentato le “stesse censure del punto precedente sotto altro profilo. Violazione del principio di valutazione dell'offerta nella sua globalità. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, sviamento – Carenza di motivazione”. Con le indicate doglianze, l'AMI ha censurato i provvedimenti impugnati assumendo che la SAT si sarebbe limitata ad affermare l'inadeguatezza e l'insufficienza delle giustificazioni, senza esplicitare l'incidenza in termini percentuali sulla globalità dell'offerta. A supporto di tale deduzione, la ricorrente ha affermato che il ribasso da essa offerto costituirebbe “l'esplicitazione di una puntuale analisi di ciascun prezzo supportata da una approfondita ricerca di mercato, sviluppata tramite la stretta collaborazione anche del subappaltatore Biagi...”. Inoltre, l'AMI ha dedotto che i singoli prezzi esposti a giustificazione delle analisi non dovevano essere considerati isolatamente, bensì alla luce della loro incidenza sull'offerta globale.

Da ultimo, sul presupposto dell'asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati, l'AMI ha chiesto – in via principale - il risarcimento in forma specifica e, in subordine, quello per equivalente, nella misura da determinarsi in corso di procedimento.

Con motivi aggiunti datati 23 marzo 2009, l'AMI ha esposto che nel corso del procedimento giurisdizionale essa aveva appreso che il 3 febbraio 2009 la SAT aveva disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla I.G. Group; che il 16 febbraio 2009 la SAT aveva redatto il verbale attestante la sussistenza delle condizioni per l'esecuzione dei lavori ed aveva provveduto alla consegna degli stessi alla controinteressata I.G. Group. L'AMI con i motivi aggiunti, ha impugnato – per quanto occorre possa e per quanto nella giurisdizione del Giudice Amministrativo -:

- il provvedimento di aggiudicazione definitiva del 3.02.2009, di estremi e contenuto sconosciuti e mai comunicato,
- il verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori del 16.02.2009;
- il contratto stipulato il 16.02.2009;
- il verbale di consegna dei lavori del 16.02.2009;

per illegittimità propria e derivata, formulando in relazione a detti provvedimenti i medesimi motivi già articolati con il ricorso principale e formulando un terzo motivo di ricorso con il quale ha lamentato la “violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 79 del D. Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità e irrazionalità manifesta. Difetto di motivazione. Violazione del diritto di difesa e di tutela degli interessi delle imprese controinteressate”. L'AMI – sul presupposto che nessuna comunicazione dell'aggiudicazione sia stata ad essa inoltrata - ha dedotto l'asserita violazione dell'art. 79 nella parte in cui esso prevede l'obbligo di dare comunicazione dell'aggiudicazione - entro i cinque giorni decorrenti dalla data di assunzione del provvedimento - a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, ove abbiano proposto impugnazione ovvero siano in termini per proporla; l'asserita violazione dell'art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui prevede che il contratto non possa essere stipulato prima dello scadere del termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo che non ricorrano motivate ragioni di urgenza la cui esistenza non sarebbe deducibile dal verbale di consegna dei lavori.

3. Con memoria e ricorso incidentale depositato presso la Segreteria di questo TAR il 23 febbraio 2009, la IG ha sottolineato che per partecipare alla gara era richiesta la categoria prevalente OS9, classifica IV[^], precisando che il possesso della categoria OS26, classifica III[^] era facoltativo, poiché le lavorazioni relative a tale categoria – ed alle altre lavorazioni di cui si compone l’opera – potevano essere realizzate direttamente dall’impresa aggiudicataria in possesso della attestazione relativa alla categoria prevalente, oppure potevano essere subappaltate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Dopo aver riepilogato le vicende che hanno caratterizzato la procedura di gara, la IG ha proposto ricorso incidentale assumendo che l’offerta prodotta dalla AMI dovesse essere esclusa dalla gara anche per ulteriori e diversi profili rispetto a quelli posti dalla SAT alla base del provvedimento di esclusione impugnato dalla ricorrente.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, la IG ha censurato l’ammissione alla gara della ricorrente per “violazione e falsa applicazione dell’art. 87, comma 2°, del D. Lgs. n. 163/2006: inammissibilità delle giustificazioni fornite dalla ditta Biagi Pierino s.r.l.”. Ha dedotto la IG che l’AMI avrebbe prodotto una documentazione giustificativa dei prezzi offerti solo relativamente alle opere impiantistiche previste dalla categoria prevalente OS9, mentre per le opere di predisposizione agli impianti inserite nella categoria OS9, per le opere della categorie subappaltabile OS26 e per le opere della categoria subappaltabile OG1 essa si sarebbe limitata a produrre giustificazioni fornite dalla ditta Pierino Biagi, indicata in sede di verifica dell’anomalia quale futura subappaltatrice. Ha affermato la IG che le giustificazioni della ditta Biagi non potrebbero aver ingresso nel procedimento di verifica delle offerte, poiché ciò non sarebbe stato previsto dall’art. 87, comma 2°, del D. Lgs. n. 163 del 2006 ed anche perché la considerazione dell’offerta del subappaltatore potrebbe essere consentita solo dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e non durante le fasi di selezione o verifica delle offerte anormalmente basse, in quanto il subappalto di lavori pubblici è subordinato al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui la ditta Biagi sarebbe stata priva.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la IG ha censurato l’ammissione alla gara dell’AMI per “violazione e falsa applicazione del punto III.2.2 del bando di gara e del correlato art. 3, ultimo comma, del Capitolato Speciale d’Appalto; inammissibilità delle giustificazioni fornite dalla ditta Biagi Pierino s.r.l. sotto altro profilo”. La IG ha dedotto che il punto III.2.2 del bando prevedeva espressamente che la partecipazione alla gara era consentita ai concorrenti in possesso della attestazione relativa alla categoria prevalente OS9, per una classifica non inferiore alla IV, mentre era facoltativo il possesso della qualificazione nella categoria OS26, classifica III. Il punto III.2.2 del bando precisava che le imprese aggiudicatarie in possesso della qualificazione nella categoria prevalente potevano eseguire tutte le lavorazioni di cui si componeva l’opera – anche ove prive delle relative qualificazioni – oppure subappaltare le lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. L’art. 3 del capitolato speciale indicava la categoria OS26 come categoria a qualificazione obbligatoria – “con obbligo di requisiti in proprio o di mandante in A.T.I. verticale o obbligo di subappalto ad impresa qualificata” – precisando che “le parti di lavoro appartenenti alle categoria diverse da quella prevalente sono tutte scorporabili e, a scelta dell’Appaltatore, subappaltabili alle condizioni di legge e del presente documento, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. (..... omissis). Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente sono, a scelta dell’Appaltatore, subappaltabili alle condizioni di legge e del presente documento, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi, o acquisibili in proprio se in possesso dei requisiti, o come mandante in A.T.I. verticale”. Sulla scorta delle suindicate disposizioni, secondo la IG, le lavorazioni oggetto della cat. OS26 potevano essere realizzate in subappalto solo da imprese in possesso della relativa qualificazione, della quale – tuttavia – la ditta Pierino Biagi è priva. Analogo discorso deve essere sviluppato per le lavorazioni ricomprese nella categoria OG1, poiché la Biagi è priva anche di tale qualificazione, con la conseguenza che ad essa non poteva certo essere autorizzato il subappalto della relativa realizzazione. L’impossibilità di subappaltare i lavori alla ditta Biagi – cui era stato invece previsto di subappaltare lavorazioni per un importo pari al 54,10% dell’intero valore dell’appalto -

precluderebbe all'AMI, secondo quanto dedotto dalla IG, la possibilità di potersi avvalere dell'offerta della stessa Biagi al fine di giustificare la propria offerta.

4. La giurisprudenza – dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi – ha affermato che “In materia di gare d'appalto, l'esame del ricorso incidentale deve precedere l'esame del ricorso principale qualora l'impresa vincitrice deduca che l'impresa sconfitta doveva essere in radice esclusa dalla gara, e ciò perché se il ricorso incidentale è accolto, quello principale diviene inammissibile per difetto di legittimazione all'impugnazione in capo alla impresa originaria ricorrente” (così Cons. Stato, sez. V, 09.10.2007, n. 5276; conformi Cons. Stato, sez. V, 14.04.2008, n. 1600; T.a.r. Sardegna, sez. I, 09.05.2007, n. 806; T.a.r. Veneto, sez. I, 03.04.2007, n. 1095; Cons. Stato, sez. IV, 27.06.2007, n. 3765; Cons. Stato, sez. IV, 30.12.2006, n. 8265; Cons. Stato, sez. V, 11.05.2007, n. 2356; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 21.09.2005, n. 622; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 29.08.2005, n. 575).

Deve, pertanto, procedersi all'esame dei motivi di ricorso incidentale.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato e assorbente di ogni altro.

L'AMI non ha controdedotto analiticamente ai motivi di ricorso incidentale ma – con memoria depositata in data 26 giugno 2009 – s'è limitata ad affermare che “la ditta Biagi non può ritenersi un subappaltatore: in effetti la fase della verifica dell'anomalia non è intesa a definire le ditte subappaltatrici” e che “l'indicazione della Biagi quale subappaltatore, quindi, è solo una evenienza – da verificarsi nel caso al momento del relativo affidamento – essendo del resto pacifico che l'Impresa A.M.I. possiede la qualificazione in OS29 cat. IV che le consente di eseguire da sola tutte le opere di cui si compone l'appalto in esame”.

Con la medesima memoria l'AMI ha, poi, sostenuto che il possesso della qualificazione nella cat. OS9, per classifica IV sarebbe stata sufficiente a consentire la partecipazione alla gara, a nulla rilevando l'eventuale possesso o carenza dell'ulteriore requisito della qualificazione nella categoria OS26, per una classifica non inferiore alla III.

Tale ultima osservazione, tuttavia, è del tutto irrilevante, poiché nel caso concreto la questione investe la possibilità di prendere in considerazione l'offerta prodotta dalla ditta Biagi all'AMI, ai fini di un apprezzamento della congruità ed attendibilità dell'offerta prodotta da quest'ultima.

Pertanto, precisato che dalla documentazione prodotta dalla IG, risulta che la ditta Biagi possiede la qualificazione solo nella categoria OG3 per una classifica IV e nella categoria OG6, per classifica II – e quindi è del tutto priva della qualificazione nelle categorie OS26 ed OG1 – si pone il problema di accertare quale dovesse essere, nell'economia complessiva dell'appalto, il ruolo della ditta Biagi, poiché sia nel ricorso che nei motivi aggiunti, l'AMI ha sempre qualificato la Biagi quale impresa subappaltatrice, mentre, come si è detto, in occasione della memoria depositata il 26 giugno 2009 ha escluso che essa potesse essere ritenuta tale.

L'effettivo ruolo della Biagi è tuttavia desumibile dall'esame dell'analisi dei prezzi relativi alle prestazioni che quest'ultima avrebbe dovuto svolgere. Risulta che l'Impresa Biagi avrebbe dovuto svolgere lavorazioni pari a circa il 50% dell'intero valore dell'appalto, e, tra le altre, prestazioni quali lo scavo di scotico, scavo di sbancamento, scavo a sezione ristretta obbligata, fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, demolizione di murature, demolizione di lastre in cartongesso e soffitto, demolizioni di massetti, spicconatura intonaci, realizzazione intonaci, pitturazioni, rimozione di apparecchi igienico sanitari, tutte prestazioni riconducibili al subappalto e non certo alla fornitura.

Si deve, pertanto, ritenere – coerentemente con quanto dalla stessa ricorrente esposto sino alla memoria depositata il 26 giugno 2009 – che la Biagi dovesse svolgere il ruolo di subappaltatore e non certo di mero fornitore. Conseguentemente, l'AMI non avrebbe potuto utilizzare ai fini della giustificazione della propria offerta l'offerta formulata dalla Biagi, poiché quest'ultima giammai avrebbe potuto assumere in subappalto le relative lavorazioni in ragione della mancanza della

indispensabile qualificazione. E tale conclusione non è affatto inficiata dalla deduzione che l'affidamento di lavori in subappalto fosse meramente eventuale, poiché anche in questo caso – ossia, ove l'esecuzione di una parte dei lavori non fosse stata subappaltata alla Biagi - giammai l'AMI avrebbe potuto giustificare la propria offerta utilizzando l'offerta formulata dalla Biagi.

Di qui l'inattendibilità delle giustificazioni fornite dall'AMI – ai fini della verifica dell'anomalia complessiva dell'offerta dalla stessa formulata – soprattutto se si tiene conto dell'elevata incidenza (circa il 50% del valore dell'appalto) delle lavorazioni oggetto di subappalto alla ditta Biagi.

5. Il ricorso incidentale va, pertanto, accolto.

Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse.

6. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione 1[^], definitivamente pronunciando in ordine al ricorso n. 216/2009 indicato in epigrafe, accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso principale.

Condanna la ricorrente a corrispondere alle parti resistenti le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA e CPA a favore di ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 08/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Gaetano Ciccì, Presidente

Saverio Romano, Consigliere

Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO